Parlamento europeo
2014-2019

Commissione giuridica

2018/0332(COD)

21.2.2019

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE
(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Relatore per parere: Pavel Svoboda

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di porre fine ai cambi stagionali dell'ora in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, rispondendo così ai numerosi appelli lanciati dal Parlamento a favore di tali misure negli ultimi anni.

La pratica dei cambi semestrali dell'ora, prescritta dalla legislazione dell'Unione da quasi 40 anni, ha recentemente incontrato molta opposizione da parte dei cittadini e della società civile.

È importante sottolineare che tali cambi stagionali dell'ora influenzano non solo il funzionamento del mercato interno, ma sollevano altresì molteplici preoccupazioni per la salute pubblica, non da ultimo legate alla protezione di specifici gruppi minoritari che sono colpiti in modo sproporzionato da perturbazioni del ciclo circadiano. Gli studi hanno inoltre dimostrato che il numero di incidenti e di attacchi cardiaci aumenta durante i giorni successivi ad un cambio dell'ora.

Sebbene sia chiaro che è necessaria un'azione a livello di Unione allo scopo di armonizzare la fine dei cambi stagionali dell'ora, legiferare attraverso un regolamento direttamente applicabile che prescriverebbe l'uso dell'ora solare o dell'ora legale in tutti gli Stati membri sarebbe ridondante e non terrebbe conto della diversità delle esigenze e delle condizioni in varie parti dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere liberi di compiere la propria scelta. Sarebbe, tuttavia, opportuno accordare loro più tempo prima che la direttiva entri in vigore affinché possano prepararsi al cambiamento, che dovrebbe essere attuato in maniera concertata e coordinata.

Il relatore si rammarica del fatto che la Commissione non abbia realizzato un'adeguata valutazione d'impatto e non abbia proceduto ad una consultazione completa del pubblico e degli attori interessati di una durata di 12 settimane prima di presentare la proposta di aggiornamento della direttiva 2000/84/CE. Va sottolineato che, nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", le istituzioni si sono impegnate affinché le valutazioni d'impatto e le consultazioni costituiscano strumenti essenziali per migliorare la qualità della legislazione dell'Unione.

Il relatore concorda, tuttavia, pienamente con il relatore della commissione competente quanto al fatto che questa direttiva dovrebbe essere adottata quanto prima, preferibilmente entro la fine dell'attuale legislatura, per garantire la certezza del diritto e consentire agli Stati membri di prepararsi adeguatamente alle imminenti modifiche.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visti i risultati della consultazione online tenuta dalla Commissione tra il 4 luglio e il 16 agosto 2018,

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a condurre una valutazione delle disposizioni relative all'ora legale di cui alla direttiva 2000/84/CE e, se necessario, a formulare una proposta di revisione della stessa. Tale risoluzione ha inoltre confermato che è fondamentale mantenere un approccio armonizzato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione.	(2) ***Alla luce di diverse petizioni e numerose iniziative di cittadini, interrogazioni parlamentari e un'audizione pubblica in materia,*** nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a condurre una valutazione delle disposizioni relative all'ora legale di cui alla direttiva 2000/84/CE e, se necessario, a formulare una proposta di revisione della stessa. Tale risoluzione ha inoltre confermato che è fondamentale mantenere un approccio armonizzato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***La Commissione ha esaminato i dati attualmente disponibili, che evidenziano l'importanza di disporre di*** regole dell'Unione armonizzate ***in questo settore per*** garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o	(3) ***Le*** regole dell'Unione armonizzate ***devono*** garantire il corretto funzionamento del mercato interno ***con una prospettiva e una prevedibilità a lungo termine*** ed evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o minore produttività per i beni e i servizi***, che sono questioni con un impatto***

minore produttività per i beni e i servizi. Gli elementi raccolti non consentono di concludere univocamente che ***i*** benefici ***delle*** disposizioni relative all'ora legale ***superano*** gli ***inconvenienti connessi a*** un cambio semestrale dell'ora.	***significativo sul corretto funzionamento del mercato interno, sull'attività delle imprese e sulla vita dei cittadini***. Gli elementi raccolti non consentono di concludere univocamente che ***dal cambio semestrale dell'ora non derivano*** benefici ***significativi, sebbene numerosi studi scientifici, compreso lo studio dell'ottobre 2017 sulle*** disposizioni ***dell'UE*** relative all'ora legale ***condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo a norma della direttiva 2000/84/CE, indichino l'esistenza di effetti negativi per la salute umana, in particolare per alcuni gruppi come i bambini e*** gli ***anziani, e suggeriscano*** un ***collegamento con le malattie cardiovascolari per via della perturbazione dei ritmi biologici interni. Sotto il profilo economico, il*** cambio semestrale dell'ora ***comporta costi e oneri amministrativi aggiuntivi per molti settori***.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***È in corso un vivace dibattito pubblico*** sulle disposizioni relative all'ora legale e alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni. Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate alle disposizioni relative all'ora legale.	(4) ***Una consultazione pubblica*** sulle disposizioni relative all'ora legale ***tenuta dalla Commissione tra luglio*** e ***agosto 2018 ha ottenuto 4,6 milioni di risposte, il numero più elevato mai ricevuto nell'ambito di una consultazione della Commissione, e ha evidenziato la preferenza dei cittadini per la fine dei cambi semestrali dell'ora. Inoltre,*** alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni. Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate alle

disposizioni relative all'ora legale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, nonché in merito alle relative ulteriori modifiche. ***Tuttavia, al fine di garantire che l'applicazione delle disposizioni relative all'ora legale da parte solo di alcuni Stati membri non perturbi il funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal modificare l'ora normale in un territorio soggetto alla loro giurisdizione per motivi connessi a cambi stagionali, anche se tale modifica fosse presentata come un cambio di fuso orario. Inoltre,*** al fine di ridurre al minimo le perturbazioni, tra l'altro, ***dei*** settori dei trasporti, delle comunicazioni e ***di*** altri settori coinvolti***,*** essi dovrebbero notificare ***tempestivamente*** alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale ***e solo in seguito applicare le modifiche notificate***. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri ***affinché possano adottare tutte le misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre informare*** il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazione.	(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro***, conformemente al principio di sussidiarietà,*** di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, nonché in merito alle relative ulteriori modifiche. Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni ***del funzionamento del mercato interno in relazione***, tra l'altro, ***ai*** settori dei trasporti, delle comunicazioni e ***ad*** altri settori coinvolti ***e consentire un coordinamento,*** essi dovrebbero notificare ***entro il 1° aprile 2020*** alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri***,*** il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazione ***in modo appropriato e tempestivo. Dovrebbe inoltre valutare l'impatto dei cambiamenti previsti dell'ora normale sul funzionamento del mercato interno e svolgere un'analisi specializzata sull'argomento, tenendo conto degli aspetti naturali, sanitari e sociali, nonché delle differenze geografiche tra gli Stati membri***.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di garantire un'attuazione armonizzata della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero coordinare anticipatamente la loro decisione in merito alle ore normali previste. È pertanto opportuno che la Commissione istituisca un meccanismo di coordinamento con l'obiettivo di assicurare un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe comprendere un rappresentante designato per ciascuno Stato membro e un rappresentante della Commissione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È pertanto necessario porre termine all'armonizzazione del periodo interessato dalle disposizioni relative all'ora legale, come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e introdurre regole comuni che impediscano agli Stati membri di applicare disposizioni diverse relative al cambio stagionale dell'ora ***tramite la modifica della loro ora normale più di una volta nel corso dell'anno, e che introducano l'obbligo di notificare le modifiche che essi prevedono di apportare all'ora normale***. La presente direttiva mira a contribuire in modo determinato al buon funzionamento del mercato interno e dovrebbe di conseguenza basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.	(6) È pertanto necessario porre termine all'armonizzazione del periodo interessato dalle disposizioni relative all'ora legale, come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e introdurre regole comuni che impediscano agli Stati membri di applicare disposizioni diverse relative al cambio stagionale dell'ora. La presente direttiva mira a contribuire in modo determinato al buon funzionamento del mercato interno e dovrebbe di conseguenza basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Il passaggio a un nuovo regime senza cambi stagionali genererà costi connessi alla transizione, in particolare per quanto concerne i sistemi di informazione in diversi settori, soprattutto i trasporti. Al fine di ridurre in modo significativo i costi di transizione, è necessario un periodo di tempo ragionevole per preparare l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2019, in modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a norma delle regole di cui alla direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 31 marzo 2019. Gli Stati membri che, dopo tale periodo dell'ora legale, intendono adottare un'ora normale corrispondente all'ora applicata durante la stagione invernale in conformità alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero modificare la loro ora normale alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27 ottobre 2019, in modo che modifiche analoghe e durature introdotte in diversi Stati membri avvengano contemporaneamente. È auspicabile che gli Stati membri prendano in maniera concordata le decisioni sull'ora normale che ciascuno di loro applicherà a partire dal 2019.***	(7) ***Al fine di assicurare un'armonizzazione concertata e coordinata dell'ora normale conformemente allo scopo della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al rinvio della data di applicazione della presente direttiva qualora le disposizioni relative all'ora possano perturbare gravemente il corretto funzionamento del mercato interno. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti***

	contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) È opportuno che gli Stati membri coordinino tra loro le ore normali scelte, che dovrebbero essere armonizzate nel modo più completo possibile tra gli Stati membri per evitare fusi orari troppo diversi nell'UE, così da assicurare il corretto funzionamento del mercato unico e renderlo prevedibile per i cittadini, i consumatori e i settori interessati.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere presentati dalla Commissione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi sulle informazioni che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.	(8) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere presentati dalla Commissione in una relazione ***sostenuta da prove sufficienti*** al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi sulle informazioni che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale ***o delle loro ore normali nel 2019, purché lo facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27 ottobre 2019***. Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2.	2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale. Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato membro decide di modificare la sua ora normale o le sue ore normali in uno dei territori soggetti alla sua giurisdizione, esso ne dà notifica alla Commissione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Qualora uno Stato membro abbia effettuato tale notifica e non l'abbia revocata almeno 6 mesi prima della data della modifica prevista, esso applica tale modifica.***	1. ***La Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento allo scopo di assicurare un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione. Il meccanismo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione.***
2. ***Entro un mese dalla notifica la Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***	2. ***Entro il 1° aprile 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro intenzioni a norma dell'articolo 1. Il meccanismo di coordinamento discute e valuta senza indugio l'impatto potenziale della modifica prevista sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative.***
	3. Laddove, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, ritenga che una modifica prevista possa perturbare in maniera significativa il corretto funzionamento del mercato

	interno, la Commissione ne informa lo Stato membro in questione.
	4. Entro il 31 ottobre 2020 lo Stato membro decide se confermare o meno la propria intenzione. Fornisce una spiegazione dettagliata di come affronterà l'impatto negativo della modifica sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	1. La Commissione, in stretta cooperazione con il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 2, monitora attentamente le previste disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione.
	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 2 ter per rinviare la data di applicazione della presente direttiva di non oltre 12 mesi qualora essa stabilisca che le previste disposizioni relative all'ora, quali notificate dagli Stati membri, possano perturbare gravemente il funzionamento del mercato interno.
	3. Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 2 quater si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo di [da stabilire] anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore della direttiva].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [da stabilire] mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [da stabilire] mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
	2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 2 ter. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre ***2024***.	1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre ***2025***. ***La relazione sull'attuazione presta particolare attenzione agli effetti sulla salute umana.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione effettua una valutazione d'impatto circostanziata e un'analisi costi/benefici in relazione alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora nell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti entro il 30 aprile ***2024***.	2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti entro il 30 aprile***, cinque anni dopo l'adozione della presente direttiva***.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ***1° aprile 2019*** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ***2020*** le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva 2000/84/CE è abrogata con	La direttiva 2000/84/CE è abrogata con

effetto dal ***1° aprile 2019***.	effetto dal ***2020***.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Soppressione dei cambi stagionali dell'ora
Riferimenti	COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 13.9.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 13.9.2018
Relatore per parere Nomina	Pavel Svoboda 24.9.2018
Esame in commissione	23.1.2019
Approvazione	19.2.2019
Esito della votazione finale	+: 21 –: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
ECR	Sajjad Karim, Kosma Złotowski
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Gilles Lebreton, Joëlle Mélin
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand

1	-
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti